CAMERA DEI DEPUTATI N 1213-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore **COLONNA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(COSSIGA)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BISAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

Presentato il 31 dicembre 1979

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n 659, concernente durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi

Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Affari costituzionali propone all'Assemblea la non conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659 (Camera n. 1213) concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi, per la assoluta mancanza dei requisiti giuridici della necessità ed urgenza e dei presupposti di fatto che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione legittimano l'emanazione di provvedimenti provvisori con forza di legge, nonché per motivi di merito.

La semplice esposizione della situazione giuridica e di fatto alla data di emanazione del decreto-legge (e tuttora esistente) è sufficiente a motivare la proposta stessa e siamo certi a convincere l'Assemblea dell'assoluta validità di essa. Del resto tale esposizione si rende necessaria in quanto la relazione governativa al decreto-legge è del tutto carente sotto l'aspetto dell'informazione, della verità, della prospettazione della questione. Anzi a questo riguardo il relatore sente come suo dovere di protestare per il modo sciatto, sommario, distorto, ed anche falso con cui la relazione è stata stesa, mostrando un'inaccettabile mancanza di rispetto per l'Assemblea parlamentare che nella relazione dovrebbe trovare tutte le argomentazioni giuridiche e di fatto, oltre alle motivazioni politiche, indispensabili per un esame serio e documentato.

Il Ministero dell'industria al fine di soddisfare l'esigenza relativa al funzionamento della segreteria generale del CIP, invece di provvedere mediante il reclutamento del personale idoneo attraverso le normali procedure, ha ritenuto da sempre di avvalersi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che consente (comma secondo) « in casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia riconosciuta la specifica competenza richiesta » per conferire gli incarichi di ispettore dei costi. E poiché il terzo comma del medesimo articolo esclude tassativamente che l'incarico annuale possa essere rinnovato per più di due volte (in tutto quindi per un periodo di tre anni) il Governo alla scadenza del triennio 1976-1978 ha emanato decreti-legge per prorogare di un anno l'incarico in deroga al citato articolo 380 (decreto-legge n. 866 del 1976; decreto-legge n. 943 del 1977; decreto-legge n. 846 del 1978). La Camera, pur avvertendo costantemente il Governo che non sarebbe stato possibile consentire continue e ripetute deroghe al citato articolo senza renderlo inoperante e inutile, ha provveduto a convertire i decreti-legge.

In occasione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846 (convertito in legge con legge 24 febbraio 1979, n. 60) con il quale il Governo chiedeva ancora una volta la deroga all'articolo 380 citato per prorogare gli incarichi di ispettore dei costi, le Camere ritennero più opportuno stabilire che il personale incaricato oggetto della richiesta potesse rimanere nella medesima situazione giuridica fino all'emanazione della legge di riordino del sistema di controllo dei prezzi. In tal modo le Camere avevano inteso sistemare il personale in questione ed eliminare alla radice la situazione di fatto che spingeva il Governo a provvedere, non correttamente per l'uso dello strumento del decreto-legge, ma comprensibilmente sul piano del merito. Per effetto del decreto-legge n. 846 convertito in legge 24 febbraio 1979, n. 60, presso la segreteria del CIP prestavano servizio, a detta del Governo, 68 ispettori dei costi con incarico fino al nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi e 28 persone incaricate ai sensi dell'articolo 380 citato per i quali

è venuta a scadere la possibilità di rinnovo dell'incarico.

Nel frattempo, per tutto il personale della segreteria del CIP che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Governo ha previsto l'immissione nella categoria del personale non di ruolo con il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 (articolo 6) non convertito dal Parlamento, ma i cui effetti sono stati sanati con legge 13 agosto 1979, n. 374, e prorogati con legge 6 dicembre 1979, n. 610, fino al 29 febbraio 1980. Contemporaneamente il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge n. 737, concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, il quale all'articolo 31 conferma la previsione dell'immissione nelle categorie del personale non di ruolo del personale di cui ci stiamo occupando.

Da tutto quanto esposto risulta che il Governo per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 163 avrebbe potuto sistemare il personale; che detto personale per effetto della legge di sanatoria e di proroga o è in servizio in attesa di essere sistemato a seguito dell'articolo 31 del disegno di legge n. 737, che in questi giorni la Commissione Affari costituzionali sta approvando in via legislativa, o non ha alcun titolo per essere in servizio e poter quindi beneficiare di alcun provvedimento a suo favore.

Sembra quindi evidente al relatore la mancanza dei presupposti di fatto per la emanazione di un qualsiasi provvedimento come quello adottato dal Governo nella forma del decreto-legge.

In ogni caso, ammesso che quanto finora detto non risulti né vero né convincente sembra alla maggioranza della Commissione che la conversione in legge del decreto-legge n. 659 del 1979 debba essere negata:

a) per mancanza dei requisiti della necessità e urgenza essendo del tutto evidente che le esigenze del ministro dell'industria possono essere soddisfatte (se reali) attraverso il corretto ricorso all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come del resto il Ministero fa da venti anni;

b) per contraddittorietà del provvedimento che prevede una sistemazione del personale diversa rispetto a quella prevista dal Governo (ed in via di approvazione da parte delle Camere) per il medesimo personale;

c) per il mancato raggiungimento del fine preposto dato che, in astratta ipotesi, il personale non viene affatto definitivamente sistemato per effetto del decreto-legge (dato che rimarrebbe in situazione di incarico anomalo fino al riordino del sistema dei controlli dei prezzi);

d) perché non si può né consentire né avallare la deroga alle ipotesi straordinarie ed eccezionali quale che sia la natura dell'incarico, di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, senza vanificare la norma stessa, senza violare il sistema di reclutamento ordinario del personale ed aprendo nel contempo la possibilità a uso arbitrario non giustificato e non controllabile dell'assunzione di personale cosiddetto « esperto ».

Infine, per la più completa e doverosa conoscenza dell'Assembela, il relatore fa presente che dalla mancata conversione in legge nessun pregiudizio può derivare alle 28 (ventotto) unità di personale la cui collaborazione è ritenuta *ad personam* necessaria ed urgente dal Governo, « per non portare grave e irreparabile danno per il funzionamento dei servizi » in considerazione che ad esso si è già provveduto provvisoriamente con le leggi già citate e definitivamente con il disegno di legge n. 737 che la Commissione Affari costituzionali sta discutendo in sede legislativa all'atto della stesura di questa relazione e probabilmente avrà già approvato all'atto della discussione della stessa.

COLONNA, *Relatore.*

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659, concernente durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.	
ARTICOLO UNICO.	
È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659, concernente durata dell'incarico di Ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.	*La Commissione propone la non conversione in legge.*

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 31 dicembre 1979.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi, al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ART. 1.

Gli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, possono, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, essere confermati nell'incarico fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1979, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA - BISAGLIA - PANDOLFI.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO.